



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1066 DEL 15/07/2019

Servizio GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE ESPROPRI

OGGETTO: DETERMINAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE ANTICIPATA DEI BENI IMMOBILI NECESSARI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 22 BIS DEL DPR 08.06.2001 N. 327 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

DITTA N. 25: FOSCARINI RITA E TOMMASI GABRIELE.

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO RELATIVO ALLE OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME AGNO GUÀ ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO DEI BACINI DEMANIALI DI TRISSINO E TEZZE DI ARZIGNANO NEI COMUNI DI TRISSINO E ARZIGNANO - BACINO DI VALLE.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto n. 508 del 27/12/2018 è stato disposto, previa comunicazione di avvio del procedimento effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 327/2001, di approvare il progetto esecutivo dei lavori di *“Opere di laminazione delle piene del Fiume Agno Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei Comuni di Trissino e Arzignano - Bacino di valle”* dell'importo complessivo di € 22.100.000,00 comprensivo della quota di cui al piano particellare di esproprio, con effetti di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del DPR 327/2001;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 25 comma 3 ter della L.R. 27/2003 la formale approvazione del progetto costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- La medesima legge regionale all'art. 70 comma 2 attribuisce alla Provincia le funzioni di autorità espropriante riferite all'esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale;

Visto che in data 04/04/2019 è stata sottoscritta la “*Convenzione per la definizione delle procedure espropriative e di asservimento*” prot. n. 19455 da porre in essere per la realizzazione del progetto citato tra la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza, con la quale è stata disciplinata la delega della “Regione” alla “Provincia” delle funzioni di autorità espropriante e delle attività amministrative connesse alla realizzazione dell'opera, previste dalla L.R. 27/2003;

Ritenuto che in base alla Convenzione citata la Regione Veneto, in qualità di soggetto gestore del demanio pubblico – ramo idrico ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, è *promotore dell'espropriazione* delle aree di cui sopra, mentre lo Stato, fino all'attuazione del D.Lgs. 28/05/2010 n. 85 in materia di federalismo demaniale, è *beneficiario dell'espropriazione* e per ciò stesso le aree acquisite andranno intestate al Demanio dello Stato – c.f. 80207790587;

Dato atto che:

- l'Ufficio Espropri della Provincia di Vicenza ha provveduto in data 20/05/2019 con nota prot. n. 27732, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia ai sigg. Foscarini Rita e Tommasi Gabriele, rispettivamente usufruttuaria catastale e nudo proprietario dell'immobile censito catastalmente in Comune di Arzignano al foglio 30 mappale n. 21, della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto esecutivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, nonché comunicato la possibilità di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio;
- con la medesima comunicazione si è altresì provveduto a comunicare ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990 l'avvio del procedimento preordinato alla emanazione del provvedimento di determinazione urgente dell'indennità di espropriazione ed emanazione del decreto di esproprio, invitando i soggetti destinatari della comunicazione a formulare osservazioni in merito nel termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento;
- nel termine di cui alla summenzionata comunicazione sono pervenute n. 8 osservazioni da parte dei proprietari interessati che sono state trasmesse alla Regione Veneto con note prot. n. 33830 e prot. n. 33836 del 19/06/2019;

Rilevato che il sig. Tommasi Gabriele si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 17 comma 2 del DPR 327/2001, concernente la presentazione di ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio, con comunicazione pervenuta alla Provincia di Vicenza il giorno 06/06/2019 e acquisita agli atti al prot. n. 31961 del 10/06/2019;

Visto che con nota prot. n. 33836 del 19/06/2019 la Provincia ha provveduto ad inoltrare alla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto per gli opportuni provvedimenti tutte le osservazioni pervenute da parte dei proprietari interessati a seguito dell'invio degli avvisi di cui all'art. 17 del DPR 327/2001;

Dato atto che la Regione Veneto in data 08/07/2019 con nota prot. n. 299933 ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni e richieste presentate dal sig. Tommasi Gabriele, controdeduzioni acquisite al prot. n. 37282 in data 08/07/2019;

Rilevato che il sig. Tommasi Gabriele ha inviato un'ulteriore comunicazione, pervenuta alla Provincia di Vicenza il giorno 05/07/2019 e acquisita agli atti al prot. n. 37160 del 08/07/2019;

Considerato che la Regione Veneto in data 08/07/2019 con nota prot. n. 301148 ha riscontrato le osservazioni e richieste presentate dal sig. Tommasi Gabriele, controdeduzioni inviate al proprietario e alla Provincia di Vicenza e acquisite al prot. n. 37503 in data 09/07/2019;

Dato atto che la Regione Veneto in data 08/07/2019 con nota prot. n. 299933 in accoglimento alle osservazioni presentate e alle richieste formalizzate anche in occasione di un incontro pubblico tenutosi in data 26/06/2019 presso il Comune di Arzignano, ha chiesto alla Provincia di Vicenza di assoggettare le aree esterne al bacino di laminazione alla procedura relativa all'art. 22 bis del DPR 327/2001 ("occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione") nelle more della revisione delle superfici da espropriare;

Visto che in data 08/07/2019 il proprietario ha inviato una nuova comunicazione acquisita agli atti in data 10/07/2019 al n. 37889 di prot. e a cui la Direzione Difesa del Suolo con nota prot. n. 315460 del 15/07/2019 ha dato riscontro al proprietario e alla Provincia di Vicenza;

Verificato che la Direzione Difesa del Suolo ha chiesto che *"limitatamente alle aree per le quali sarà applicato l'art. 22 bis del D.P.R. 327/01, vengano erogati gli acconti delle indennità (indennità di esproprio più eventuali indennità aggiuntive per coltivatore diretto o fittavolo) nella misura del 50% vista la revisione della consistenza delle superfici da acquisire in sinistra idraulica"*;

Visto che ai sensi dell'art. 22 bis del DPR n. 327/2001 può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari, sussistendo i presupposti di cui al medesimo art. 22 bis commi 1 e 2;

Verificato che nel caso di specie ricorre il presupposto per il ricorso alla procedura di urgenza per effetto del combinato disposto di cui al citato art. 22 bis comma 2 lett. b) e all'art. 70 comma 8 bis della L. R. 27/2003, essendo il numero dei destinatari della procedura espropriativa superiore a 20;

Considerato che:

- con perizia di stima approvata con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto n. 508 del 27/12/2018 è stata determinata dal Dottore agronomo Giuliano Bertoni, secondo la natura dei luoghi, la misura dell'indennità per l'espropriazione da corrispondere agli aventi diritto, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 327/2001;
- in caso di espropriazione al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'*indennità aggiuntiva*, determinata in misura pari al Valore Agricolo Medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata ai sensi dell'art. 40 comma 4 del DPR 327/2001;
- in caso di espropriazione qualora le ditte proprietarie non coltivino direttamente il fondo e vi sia, invece, un fittavolo da almeno 1 anno prima della data di dichiarazione di pubblica utilità, al titolare del contratto di fittanza agraria, costretto in tutto o in parte ad abbandonare il fondo, spetterà un'*indennità aggiuntiva* prevista dall'art. 42 del D.P.R. 327/2001, in

misura pari al Valore Agricolo Medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, previa esibizione del contratto di fittanza agraria regolarmente registrato;

- in caso i beni soggetti ad esproprio siano gravati da ipoteca volontaria, al fine della corresponsione dell'indennità di esproprio, è richiesto che il titolare del diritto di ipoteca produca e trasmetta all'Ufficio scrivente una dichiarazione, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione da parte del proprietario espropriando della somma, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.P.R. 327/2001;
- ai sensi del D.P.R. 327/2001 solo il proprietario può accettare l'indennità di esproprio e la stessa può essere erogata solo al proprietario o all'enfiteuta possessore; *“il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può solo far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio e può proporre l'opposizione alla stima”*, ai sensi dell'art. 34, comma 4; conseguentemente il diritto dell'usufruttuario si trasforma in un diritto di credito sull'indennità nei confronti del proprietario;

Visto il frazionamento n. 2019/VI0063701 del 14/06/2019, regolarmente approvato dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Vicenza – Territorio, delle aree che sono interessate dai lavori, pervenuto in data 08/07/2019 e acquisito al prot. n. 37282 del 08/07/2019;

Visto il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 27 del 07/11/2003 e la Legge Regionale n. 20 del 16/08/2007;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2373 del 29/12/2011;

Visti gli artt. 151, comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. prendere atto delle controdeduzioni della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto alle osservazioni presentate dalla ditta proprietaria, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

2. di procedere ai sensi dell'art. 22 bis comma 2 lett. B del DPR 327/2001 in combinato disposto con l'art. 70 comma 8 bis della L. R. 27/2003, essendo il numero dei destinatari della procedura espropriativa superiore a 20;
3. di stabilire in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis comma 1 del DPR 327/2001 e per le motivazioni in premessa indicate, l'indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere alla ditta citata in oggetto per l'espropriazione dei terreni, nelle misure indicate nell'unito elenco (allegato 2), da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA

1. nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dalla Regione Veneto per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "*Opere di laminazione delle piene del Fiume Agno Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei Comuni di Trissino e Arzignano - Bacino di valle*" l'occupazione anticipata ai sensi dell'art.22 bis comma 1 del DPR 327/2001 del seguente bene:

Catasto Terreni del Comune di Arzignano - Foglio 30° – m.n. **2283** (ex 21) superficie presunta da espropriare mq 1143

2. Di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 22 bis comma 4 del DPR 327/2001 l'esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza ai fini della immissione nel possesso sarà effettuata con le medesime modalità di cui all'art. 24 del DPR 327/2001 e dovrà avere luogo entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento; lo stesso decreto, ai sensi dell'art. 22 bis comma 6 del DPR 327/2001, perderà efficacia qualora non venga emanato il provvedimento di esproprio nel termine fissato in anni 5 dalla efficacia del provvedimento dichiarativo di pubblica utilità;
 - ai sensi dell'articolo 22 bis comma 5 del DPR 327/2001 per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'art. 50 comma 1 del DPR 327/2001.
3. Di provvedere, ai sensi dell'articolo 22 bis comma 1 del DPR 327/2001, alla notifica del presente atto ai proprietari dei beni immobili indicati nell'allegato, con le modalità previste dal comma 4 e seguenti dell'articolo 20 del DPR 327/2001, con l'avvertimento che gli stessi, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, possono, nel caso di non condivisione della indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Vicenza. A seguito della presentazione delle osservazioni l'Autorità Espropriante si riserva di assumere i provvedimenti conseguenti rideterminando, se del caso, l'indennità provvisoria.

4. Di stabilire che nel caso di comunicazione nel termine di 30 giorni successivi alla immissione in possesso, da parte del proprietario della condivisione dell'indennità di espropriazione, dichiarazione che è irrevocabile, ai sensi dell'art. 22 bis comma 3 ed art. 20 comma 6 del DPR 327/2001, il proprietario ha diritto di ricevere un acconto del 50% dell'indennità di espropriazione. Il saldo delle indennità accettate verrà corrisposto a seguito della redazione del frazionamento delle aree interessate dai lavori.
5. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla immissione in possesso, deve intendersi come non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione e quindi verrà disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'acconto del 50% dell'indennità provvisoria non accettata e sarà contestualmente chiesto alla *Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva*, prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001 di determinare l'indennità definitiva.
6. In alternativa all'intervento richiesto da questo Ufficio alla *Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva*, 1a ditta proprietaria potrà procedere, entro 30 giorni dall'immissione in possesso, alla designazione ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 327/2001 di un tecnico di propria fiducia, ai fini dell'attivazione del collegio arbitrale (di cui farà altresì parte un tecnico nominato dalla Regione Veneto e, ove richiesto da chi via abbia interesse, anche uno dal Presidente del Tribunale) per l'avvio del giudizio di determinazione dell'indennità definitiva secondo la procedura di cui all'art. 21 del D.P.R. 327/2001.
7. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001, qualora sia corrisposta a chi non eserciti un'impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, e D, come definite dagli strumenti urbanistici, si applica la ritenuta di cui al D.P.R. 917/86. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.
8. Di stabilire che in base all'art. 3 comma 1 della "*Convenzione per la definizione delle procedure espropriative e di asservimento*" prot. n. 19455 del 04/04/2019 tra la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto gli oneri espropriativi quantificati con il presente provvedimento sono a diretto carico della Regione Veneto e verranno pagati dalla Provincia di Vicenza ai proprietari e interessati previo accreditamento delle somme necessarie da parte della Regione Veneto;
9. Di dare infine atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'articolo 53 del DPR 327/2001 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del DPR 327/2001.
10. Di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
11. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di 10 anni (ID PROC. N. 740).

Vicenza, 15/07/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Claudia Bragagnolo

**OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME AGNO GUA' ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO DEI BACINI DEMANIALI DI TRISSINO E TREZZE DI ARZIGNANO NEI COMUNI DI TRISSINO ED ARZIGNANO
(VI) - ID Piano 453 - BACINO DI VALLE**

DITTA N.	PROPRIETARI	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	OSSERVAZIONE	RISPOSTA	ESITO
25	Tommasi Gabriele	ARZIGNANO	30	21	Comunica genericamentela contrarietà alla procedura espropriativa	Nessuna risposta in quanto non sono state formulate specifiche osservazioni	Non accolta

Il R.U.P. Ing. Marco Puiatti

Il D.E.C. Geom. Roberto Piazza

I progettisti: Ing. Massimo Coccato - Ing. Corrado Petris



**“Opere di laminazione delle piene del Fiume Agno Guà attraverso
l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei
Comuni di Trissino e Arzignano - Bacino di valle”**

Procedimento espropriativo:

Ditta n.	Proprietà catastale	MAPPALE DA ESPROPRIARE N.	Superficie presunta di esproprio	Valore venale di riferimento	Indennità di espropriazione
			mq.	€/mq.	Euro (€)
25	Foscarini Rita nata a Zanè (VI) il 01/08/1932 c.f. FSCRTI32M41M145F (usufrutto per 1/1); Tommasi Gabriele nato a Arzignano (VI) il 10/01/1958 c.f. TMMGRL58A10A459Y (nuda proprietà per 1/1)				
	Comune di Arzignano - Foglio 30° – mappale ex 21	2283	1.143	€ 7,50	€ 8.572,50
	<i>Totale indennità di espropriazione (da suddividere in base alle quote di proprietà) €</i>				€ 8.572,50
	<i>Acconto del 50 per cento</i>				€ 4.286,25

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan